



Studio SECH e Associati

Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701 – 0438/842613

Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

E-mail:

studio@secheassociati.com

segreteria@secheassociati.com

contabilita@secheassociati.com

armandosech@secheassociati.com

marcofregolent@secheassociati.com

carladeconti@secheassociati.com

alessiorizzo@secheassociati.com

robertolunardi@secheassociati.com

oscarsartor@secheassociati.com

florafassinelli@secheassociati.com

studiosech@legalmail.it

[Dott. Armando Sech](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Marco Fregolent](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott.ssa Carla De Conti](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Alessio Rizzo](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Roberto Lunardi](#)
Dottore commercialista

[Dott. Oscar Sartor](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott.ssa Clarissa Dall'Anese](#)
Dottore in economia
aziendale – economics
and management

[Dott.ssa Serena Zannoni](#)
Dottore in economia e
gestione delle aziende

[Dott.ssa Azzurra Calderari](#)
Dottore In Giurisprudenza

[Dott.ssa Valentina Daberto](#)
Dottore in economia
aziendale – amministrazione
e controllo

Circolare clienti n. 48/T/2020

Pieve di Soligo, 30 Giugno 2020

OGGETTO: PROROGA VERSAMENTI COLLEGATI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI – IRAP

Gentili Clienti,

Vi informiamo che sulla Gazzetta ufficiale n. 162 di ieri, 29 giugno, è stato pubblicato il DPCM che **dispone la proroga dei versamenti** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP dei contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. "minimi".

Quali sono le nuove scadenze?

Il DPCM stabilisce che i versamenti devono essere effettuati:

- entro il **20 luglio 2020**, (invece che entro il 30 giugno che rappresentava la scadenza originaria), senza alcuna maggiorazione;
- oppure **dal 21 luglio al 20 agosto 2020**, (invece che entro il 30 luglio che rappresentava la facoltà di differimento di 30 gg dalla scadenza originaria), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, aspetto che non era considerato dal precedente comunicato stampa.

Quali soggetti beneficiano della proroga?

Per quanto riguarda i **contribuenti interessati**, il DPCM stabilisce che la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati **approvati gli ISA**, di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano **ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito**, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a **5.164.569** euro).

Viene inoltre espressamente previsto che **possono beneficiare della proroga** anche i contribuenti che:

- applicano il **regime forfetario** di cui all'art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014, come già indicato nel precedente comunicato stampa;
- applicano il **regime di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- presentano altre **cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA** (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).

Devono invece ritenersi **esclusi** dalla proroga i contribuenti che svolgono **attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari** ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2 agosto 2019 n. 330).

Il DPCM prevede espressamente che la **proroga si estende ai soggetti che:**

- **partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;**
- devono dichiarare **redditi "per trasparenza"**, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.



Quali sono i versamenti oggetto di proroga?

La proroga riguarda i “versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi”, quindi:

- il saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020 dell'**IRPEF** e dell'**IRES**;
- il saldo 2019 dell'**addizionale regionale IRPEF**;
- il saldo 2019 e l'eventuale acconto 2020 dell'**addizionale comunale IRPEF**;
- il saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020 della “**cedolare secca sulle locazioni**”, dell'**imposta sostitutiva** (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
- le altre imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d'impresa) o addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020 dell'**IVIE** e/o dell'**IVAFE**;
- il saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020 dei **contributi INPS** dovuti da artigiani, commercianti e professionisti.

Come espressamente previsto dal DPCM, la proroga si applica anche al versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA. I termini prorogati ai fini delle imposte sui redditi devono ritenersi estensibili anche al versamento del saldo IVA 2019, con le previste maggiorazioni, qualora non sia ancora stato effettuato e non rientri nell'ambito dei versamenti sospesi per effetto dell'emergenza da COVID-19 che potranno essere effettuati entro il prossimo 16 settembre (con eventuale rateizzazione in 4 rate mensili).

La proroga deve ritenersi applicabile **anche al diritto annuale CCIAA per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese**, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

A differenza del comunicato stampa in cui non veniva citata l'IRAP, il DPCM prevede l'estensione della **proroga anche ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni IRAP**, (salvo il caso in cui si abbia già beneficiato dell'esclusione dal pagamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 disposta dall'art. 24 del DL 34/2020 (c.d. “Rilancio”).

SRL con bilancio approvato con proroga 180 gg dalla fine esercizio

La proroga del 20/07 in esame non riguarda quei **soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2020** per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto nel maggior termine di 180 (anziché 120) dalla chiusura dell'esercizio.

Per questi soggetti IRES la prima scadenza di versamento è il 31/07 (“la fine del mese successivo a quello dei 180 gg) e la scadenza differita è il 31/08 (30 giorni successivi alla prima scadenza).

Ad esempio, per una Srl con bilancio che chiude al 31/12/2019 approvato nei 180 gg (esempio 22.6.2020), i termini di versamento del saldo relativo al 2019 e del primo acconto 2020 scadono:

- il 31.7.2020, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure il 31.8.2020 (in quanto il 30.8.2020 cade di domenica), con la maggiorazione dello 0,4%.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.